

COMUNE DI MASI
Provincia di Padova

STATUTO
del COMUNE
di
MASI (PD)

(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2003)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Masi, in attuazione del **decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, sull'ordinamento delle autonomie locali.

2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2

Autonomia e funzioni

1. Il Comune di Masi, quale ente locale autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; inoltre, quale circoscrizione del decentramento statale e regionale, esercita le funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione.

2. Il Comune in particolare, opera per realizzare:

- la uguaglianza e la pari dignità dei cittadini, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona stabilmente presente sul proprio territorio orientando all'attuazione di detta finalità la propria azione, favorisce la partecipazione dei cittadini e dei vari gruppi sociali alle scelte politiche della comunità, considerando la stessa come base di ogni reale fondamento democratico;
- la tutela dell'ambiente e della salute con la finalità di tutelare come proprio patrimonio naturale ed ambientale la fascia di territorio rivierasca al fiume Adige e quella del fiume Fratta impedendone lo sfruttamento e l'uso per fini contrari all'interesse pubblico;
- la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e della tradizione locale;
- la valorizzazione delle risorse imprenditoriali ed economiche private, perseguendone l'armonizzazione con l'interesse della collettività e il coinvolgimento nella gestione dei servizi pubblici; al fine di promuovere lo sviluppo del proprio territorio e dell'area geografica di appartenenza, Il Comune di Masi incentiverà forme di cooperazione con i Comuni limitrofi anche nell'ottica di un migliore e più immediato soddisfacimento delle esigenze della popolazione (Assistenza sanitaria, previdenziale, istruzione professionale);
- lo sviluppo del libero associazionismo e volontariato;
- lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva e di quella più semplicemente ludico-amatoriale;
- i diritti della famiglia;
- la parità sociale della donna;
- la qualificazione sociale del territorio;
- il risanamento e la salvaguardia degli ambienti naturali e umani nel loro insieme;
- la realizzazione dello sviluppo dell'Agricoltura e dell'Artigianato locale, favorendo ed incentivando la nascita e il potenziamento delle attività artigianali; i servizi sociali e domiciliari.

3. Il Comune, inoltre, persegue lo sviluppo, la cooperazione e la solidarietà a livello nazionale e, in armonia con le leggi dello Stato, internazionale. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30 dicembre 1989, e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con

Enti Locali di altri paesi, al fine di cooperare alla costruzione di unioni sovranazionali ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

4. Il Comune rappresenta la comunità nel promuovere lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico, favorendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune garantisce e promuove la più ampia partecipazione dei cittadini.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e le Regioni sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La comunità di Masi è costituita dalla popolazione del capoluogo e dalla località di Colombare.

2. La sede degli organi elettivi del Comune viene fissata nel Palazzo Comunale, situato nel capoluogo.

3. Nella sede predetta viene altresì fissata la Sede ufficiale del Revisore dei Conti.

4. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare al Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge dello Stato e dai Regolamenti.

5. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e l'integralità.

6. Il messo comunale cura l'affissione degli atti e ne certifica la avvenuta pubblicazione.

Art. 5

Insegne dell'Ente

1. Le insegne dell'Ente sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone.

2. Il Comune si identifica con il nome di Masi e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica n. 4012 del 13.11.1984.

3. L'utilizzo del Gonfalone è riservato alle sole Manifestazioni Ufficiali organizzate dal Comune o alle quali il Comune prende parte.

4. Lo stemma concesso con DPR 4.10.1984 è:

- d'azzurro, alla riviera dello stesso, accompagnata dal monte di tre vette, d'argento, fondato sulla riviera, e, in punta, dalla pianura di verde; sul tutto, attraversante, il castello di rosso, fondato nel mezzo della riviera, chiuso, finestrato e murato di nero, merlato di dieci alla guelfa, munito di due torri, quella di destra merlata alla guelfa di tre, quella di sinistra più elevata, di due palchi, merlati alla guelfa di tre.

Il Gonfalone è:

- un drappo partito di azzurro e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Masi.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

TITOLO II
ORGANI POLITICI DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 6

Diritti e poteri dei consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:

- a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
- b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
- c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.

3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate dai consiglieri per iscritto presso la segreteria del Comune. La risposta del Sindaco, o dell'assessore delegato, deve essere notificata all'interessato entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale utilmente successiva alla loro presentazione.

5. Il regolamento disciplinerà forme e modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Art. 7

Doveri dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere della propria comunità locale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.

3. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti. La proposta di decadenza si esercita d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune e deve essere notificata al consigliere interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni e per far valere le cause giustificative; il Consiglio delibera definitivamente entro dieci giorni dalla scadenza del termine predetto.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 8

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri devono, entro la prima seduta del Consiglio Comunale, costituirsi in gruppo e designare i Capigruppo referenti.
2. In caso di mancata designazione viene considerato Capogruppo il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista nel quale è stato eletto.
3. Anche il singolo Consigliere eletto in rappresentanza di una lista può costituirsi in gruppo.

Art. 9

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni del Consigliere comunale sono presentate al Consiglio.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario.

SEZIONE II

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Lavori del Consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
 - definizione degli indirizzi per le nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti dell'ente presso Enti, aziende ed istituzioni.
3. Il Consiglio comunale deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio, dei piani e dei programmi.
4. Deve essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato il diritto di iniziativa.
5. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o su richiesta del prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
6. Almeno una volta l'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

Art. 11

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le modalità e i termini di convocazione dell'assemblea.

Art. 12

Ordine del giorno delle sedute

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo Pretorio insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
4. Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ivi compreso lo schema di provvedimento, sono depositati presso la segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Art. 13

Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

Art. 14

Voto palese e segreto

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengano in modo palese.

Art. 15

Maggioranze richieste per la validità della seduta

1. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale prevede il quorum necessario per la validità delle sedute.

Art. 16

Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri **votanti**, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente statuto maggioranze qualificate.

Art. 17

Astenuti, schede bianche e nulle

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il consigliere che non voglia essere computato dai presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4. I consiglieri che si astengono dal voto ai sensi dei commi 1 e 2 sono computati nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.

5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 18

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

Art. 18 bis

Prerogative delle minoranze consiliari:

1. Le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività amministrativa del Comune e degli Enti dipendenti o partecipati.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei presidenti delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali di enti, aziende od istituzioni alla cui composizione concorrano designazioni del Consiglio, a condizione che le norme legislative, statutarie o regolamentari prevedano la nomina consiliare di un numero di rappresentanti superiore ad uno.

4. Spetta infine ai gruppi di minoranza la nomina, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, di loro rappresentanti nell'ambito delle commissioni consiliari, temporanee e permanenti, previste dal successivo articolo 19.

Art. 19

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.

3. Il Consiglio comunale può, altresì, istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, stabilendone la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, nonché il numero e le attribuzioni.

4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

Art. 20

Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti

1. Il consiglio istituisce una commissione permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli

uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al sindaco, quando ne verifichi la necessità.

2. La commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio. In materia di regolamenti anche la commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio comunale.

Art. 21

Regolamento interno

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

CAPO II LA GIUNTA

SEZIONE I FORMAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 22

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro assessori, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Il sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 23

Diritti e doveri degli assessori comunali

1. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

2. Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni.

3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.

4. In nessun caso gli assessori esterni vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del Consiglio.

Art. 24

Linee programmatiche di governo

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

2. I consiglieri concorrono alla definizione delle linee programmatiche mediante la formulazione di proposte di emendamento o di integrazione al documento presentato dal Sindaco.

3. La medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 è adottata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare e modificare in maniera sostanziale le linee programmatiche inizialmente definite ed approvate.

4. La proposta concernente le linee programmatiche dell'azione amministrativa ovvero gli adeguamenti delle stesse è messa a disposizione dei Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio.

5. Il documento approvato ai sensi dei commi precedenti costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

6. L'azione di governo della Giunta e lo stato di attuazione del programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Art. 25

Dimissioni e decadenza

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili ed efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di sindaco e giunta.

4. Le dimissioni del sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e quelle degli assessori al sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta del Consiglio, si considerano presentate il giorno stesso e vengono verbalizzate dal segretario comunale.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del consiglio comunale a una proposta del sindaco e della giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il sindaco.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

SEZIONE II
ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Art. 27

Competenze generali della Giunta

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai responsabili dei servizi.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

Art. 28

Attribuzioni della Giunta Comunale

1. Alla Giunta competono in particolare i seguenti atti:

- a) il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- b) gli atti generali in materia di organizzazione degli uffici e di stato giuridico del personale, gli atti discrezionali inerenti la mobilità esterna e la riassunzione in servizio, nonché la proposta di deliberazione consiliare inerente il piano annuale delle assunzioni ed il programma triennale delle assunzioni e le relative modifiche;
- c) le assunzioni temporanee, ove ne ravvisi la necessità, nel rispetto delle norme vigenti e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- d) l'approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche nonché delle varianti in corso d'opera;
- e) **l'individuazione di professionisti di fiducia dell'Amministrazione da incaricare per la difesa in giudizio dell'Amministrazione stessa, fatta salva la competenza dei responsabili dei servizi per l'adozione delle determinazioni a contrattare;**
- f) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge, nonché i prelievi dal fondo di riserva;
- g) la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe di canoni, tributi e servizi pubblici;
- h) le proposte di deliberazione consiliare inerenti il bilancio e il rendiconto consuntivo, nonché la relazione annuale al Consiglio sull'attività svolta, da presentarsi unitamente alla proposta del rendiconto consuntivo;
- i) **l'approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero di altro atto inerente l'assegnazione degli obiettivi della gestione annuale e delle necessarie risorse finanziarie, previste dal regolamento comunale di contabilità e la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo di gestione;**
- l) le determinazioni in materia di toponomastica;
- m) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- n) la costituzione di servitù di ogni genere e tipo;
- o) **l'autorizzazione al Sindaco o ad altro soggetto competente ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett.**
- d) a costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'Ente e le transazioni;
- p) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni.

Art. 29

Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta spetta al sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
3. La Giunta comunale delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
- 3 bis. Si applicano alla Giunta comunale le disposizioni dettate dagli articoli 14 e 17 del presente statuto per il funzionamento del Consiglio comunale.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.
5. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.

CAPO III IL SINDACO

Art. 30

Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto, e rappresenta la comunità.

Art. 31

Attribuzioni

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
- c) nomina la Giunta e può revocare i componenti;
- d) ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura;
- e) nomina il segretario comunale e i responsabili dei servizi dell'Ente; attribuisce e definisce gli incarichi per il conferimento delle funzioni di responsabilità di servizio e quelli per il conferimento di funzioni dirigenziali, direttive e di alta specializzazione nei confronti di soggetti esterni all'Ente, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge n. 142 del 8 giugno 1990 e successive modifiche nonché dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) promuove la conclusione di accordi di programma;
- g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
- h) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio comunale;
- i) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
- l) esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge;

m) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

2. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti; hanno effetto dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

3. Tutti i provvedimenti del Sindaco, comunque denominati, sono raccolti, con numerazione unica progressiva, in un apposito registro annuale, che è depositato presso l'ufficio di segreteria comunale ed è costantemente messo a disposizione del pubblico negli orari di apertura dell'ufficio medesimo.

Art. 32

Vice Sindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente o impedito.

3. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, riferito all'età.

Art. 33

Incarichi agli assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.

2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge, con poteri di firma.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 34

Astensione obbligatoria

1. Il sindaco e i membri del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, conformandosi alla disciplina all'uopo dettata dall'articolo 78, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 35

Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1. L'accesso dei cittadini alle informazioni sull'attività amministrativa e la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi costituiscono elementi naturali per la formazione della volontà dell'Ente.

2. Chiunque abbia interesse giuridicamente rilevante ad accedere ad atti e provvedimenti comunali od informazioni, comunque a disposizione degli uffici, deve farne motivata richiesta ai responsabili dei servizi comunali che detengono i documenti o richieste.

3. Il diritto di accesso è escluso:

- a) per i documenti e le informazioni riservati per espressa indicazione di legge;
- b) per i documenti e le informazioni, che su motivata dichiarazione del sindaco, non possono essere esibiti al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone ed imprese;
- c) il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti; l'esame è gratuito; il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso dei costi; l'informazione può essere sia scritta che orale a discrezione del responsabile del servizio.

Il Regolamento determina, oltre a quanto indicato nei precedenti commi, le modalità ed i tempi per l'accesso ai documenti ed alle informazioni.

Art. 36

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.

2. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma precedente l'amministrazione comunale, compatibilmente con le proprie risorse, potrà intervenire con le seguenti forme di incentivazione: erogazione di contributi; concessione in uso di locali spazi pubblici ed attrezzature comunali; accesso ai dati di cui è in possesso; consultazione degli atti amministrativi.

3. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero, ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

4. Il Comune può collaborare con tali organismi associativi per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

5. Il consiglio comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'albo deve contenere il Regolamento per la sua tenuta.

Art. 37

Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione viene richiesta da almeno il 20 per cento della popolazione interessata.

3. La consultazione riguarda l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una frazione, oppure singole categorie o gruppi sociali.

4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

6. La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionari o in altre forme, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati e la libera espressione del voto.

7. Il Segretario comunale cura la redazione del verbale dell'assemblea, al fine di garantire la corretta espressione delle posizioni emerse e l'acquisizione dei pareri conclusivamente offerti agli organi comunali.

8. Partecipano alla consultazione i cittadini maggiori di anni 18.

Art. 38

Referendum consultivo

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

- tributi e tariffe;

- provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali e regionali.

4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio o richiesto dal 20 per cento di cittadini residenti nel Comune.

6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 39

Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1. Il comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.

2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita da apposito regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.

3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.

4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 40

Istanze, petizioni e proposte dei cittadini singoli od associati

1. Le istanze, le petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro trenta giorni il sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 41

Il Difensore Civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela degli interessi protetti, il Consiglio comunale nomina, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, il Difensore civico.

2. Il Difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

3. E' compito del Difensore civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

4. E' dovere del sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.

5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore nel comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza giuridico-amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.

6. Il Consiglio può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

7. Il Comune ha la facoltà, oltre che di istituirlo autonomamente, di promuovere una convenzione con altri Enti locali per l'istituzione del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni ed i rapporti di questo con gli Enti associati vengono disciplinati nella convenzione medesima.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 42

Principi organizzativi

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio ;

c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato;

d) attuare il principio della graduazione delle responsabilità, diffusa su più livelli e gradi.

2. Il Comune, nella predisposizione della configurazione ottimale dei servizi e degli uffici, si avvale di metodologie, individuate con criteri obiettivi dalla Giunta comunale, tese a garantire l'individuazione dei singoli responsabili per ciascun servizio, nonché la dotazione organica di ogni singolo ufficio.

3. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.

4. L'Amministrazione comunale si articola in unità organizzative denominate servizi per settori omogenei di attività in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.

5. Il responsabile di ciascun servizio organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.

6. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

7. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per singoli atti, per progetti e per programmi;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionari di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

8. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, promuove forme di aggiornamento professionale del personale, indica nuovi strumenti di tecnologie per una maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi.

Art. 43

Esecuzione delle deliberazioni

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali compete ai responsabili dei servizi di cui al successivo articolo 45 del presente statuto.

Art. 44

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e le funzioni che gli sono conferite dal Sindaco; nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività; assicura il necessario supporto di collaborazione, assistenza e consulenza giuridico-amministrativa ed organizzativa agli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

2. In particolare il Segretario:

a) predisporre programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive fornite dagli organi politici;

b) è il capo del personale comunale e adotta tutti gli atti di amministrazione e gestione del personale ad esso attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) costituisce con proprio provvedimento le commissioni di concorso e le presiede;

d) costituisce con proprio provvedimento le commissioni di gara e fa parte delle stesse in qualità di componente;

e) formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione rilevata;

f) adotta gli atti ed esprime i pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione nei casi di mancanza, assenza o impedimento del responsabile del servizio competente;

g) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune.

3. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente.

4. Esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri e valutazioni di ordine tecnico e giuridico agli organi politici.

5. Il Segretario comunale esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli Uffici e del personale.

6. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza, solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e irroga le sanzioni, con l'osservanza di norme regolamentari.

7. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute degli organi collegiali, curandone la verbalizzazione.

8. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum **fatta salva la facoltà di delegare l'esercizio di dette funzioni al responsabile dei servizi elettorali.**

9. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.

10. Cura la trasmissione in elenco delle deliberazioni della Giunta ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo delle stesse.

11. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può attribuire al segretario in tutto o in parte le funzioni di direttore generale di cui all'**articolo 108 del D.Lgs. n. 267/2000** e successive modifiche; compete in tal caso al segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico.

12. Il Sindaco può affidare al segretario le funzioni di responsabile di uno o più servizi dell'Ente.

Art. 45

Responsabili dei servizi

1. L'individuazione dei singoli responsabili dei servizi avviene a seguito della rideterminazione della dotazione organica, nel rispetto dei principi sanciti dal **D.Lgs. n. 165/2001** e successive modifiche, e delle relative circolari esplicative.

2. Gli organi di governo del Comune definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. I responsabili dei servizi, nell'ambito degli obiettivi fissati dagli organi politici e delle direttive impartite dal segretario comunale, dal Sindaco e dall'assessore di riferimento, godono di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento dei servizi di cui sono a capo.

4 bis. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dal presente statuto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio, adottano in via generale gli atti conclusivi dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente; anche a tale fine sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, fra i quali in particolare,

secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti comunali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e l'espletamento delle procedure di appalto e di fornitura previste in atti fondamentali del Consiglio o costituenti mera esecuzione degli stessi o comunque rientranti nell'ordinaria gestione dei servizi;
- b) l'adozione delle determinazioni a contrattare e la stipulazione dei contratti inerenti in misura prevalente l'attività del rispettivo servizio;
- c) gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del servizio, di impegno di spesa e di liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti comunali e dagli atti di programmazione e di indirizzo approvati;
- d) gli atti di amministrazione e di gestione del personale ad essi attribuiti dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) i provvedimenti aventi rilevanza esterna, implicanti accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- f) gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, le diffide e i verbali;
- g) l'istruttoria e l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nonché l'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
- h) gli altri atti ad essi attribuiti dalla legge e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

5. Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, la dotazione organica specifica l'attribuzione delle responsabilità gestionali.

Art. 46

Determinazioni

1. I provvedimenti di competenza del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi che non possiedono uno specifico *nomen juris* assumono la denominazione di determinazioni.

1 *bis*. Le determinazioni sono esecutive dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria; devono recare l'intestazione del servizio di provenienza e sono raccolte, con numerazione unica progressiva, in apposito registro annuale depositato presso la segreteria comunale.

1 *ter*. Il registro delle determinazioni è costantemente messo a disposizione del pubblico presso la segreteria comunale, negli orari di apertura al pubblico della medesima.

2. Qualora, a seguito di opposizione, denuncia o altro, se ne ravvisi la loro illegittimità, il Segretario potrà promuovere l'esercizio del potere di autotutela, esercitando, ove occorra, il relativo potere. In caso di accertata inerzia, preceduta da diffida, egli potrà altresì evocare a sè la trattazione dell'affare, sostituendosi nell'adozione del relativo provvedimento.

Art. 47

Atti istruttori

1. I singoli responsabili dei servizi potranno formulare, di volta in volta, autonomamente o su richiesta degli organi politici o del Segretario, proposte, pareri, valutazioni tecniche o altri atti di carattere istruttorio prodromici all'adozione dell'atto finale, qualora esso non sia di competenza dei responsabili dei servizi.

TITOLO VI SERVIZI

Art. 48

Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

1. Il Comune, oltre i servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, gestisce i servizi pubblici locali nelle forme previste dalla legge sulla base di un provvedimento a carattere generale che individua quelli ritenuti essenziali e ne stabilisce i criteri per la valutazione delle dimensioni e convenienze socio-economiche per la gestione in economia o in concessione a mezzo di azienda speciale o a mezzo di società per azioni. La gestione in economia è consentita quando essa abbia modeste dimensioni sia per il personale impiegato che per le caratteristiche dell'attività e per l'incidenza dei costi.

2. La gestione dei servizi pubblici economici avviene di norma mediante affidamento ad un soggetto terzo.

3. Ove il servizio abbia particolare rilevanza politico-sociale e interessi la generalità dei cittadini, esso è esercitato a mezzo di azienda speciale. Essa è dotata di personalità giuridica assumendo la qualifica di ente pubblico strumentale dell'ente locale, ed agisce nell'ambito della propria autonomia secondo i principi dell'atto costitutivo e dello Statuto approvati dal Consiglio comunale.

4. La nomina degli amministratori spetta al Consiglio comunale che vi provvede secondo le indicazioni contenute nello statuto della singola azienda speciale, il quale prevede, altresì, i casi di decadenza e di revoca.

5. L'azienda può emanare regolamenti per la propria gestione interna e per i rapporti tra gli utenti che sono inviati al Comune per l'approvazione.

6. Per i servizi di carattere sociale che non esigano rischi imprenditoriali il Comune può costituire un'istituzione avente natura di organo strumentale dotato di autonomia gestionale.

7. Nell'atto costitutivo e nello Statuto il Comune definisce gli organi dell'istituzione e le modalità di nomina e di revoca degli amministratori.

8. Nell'ipotesi di attività economica per la produzione di beni e servizi il Comune può provvedere mediante atto di concessione a terzi, purchè siano comunque salvaguardate le esigenze generali di ordine politico-sociale e sussistano ragioni tecniche od economiche che facciano preferire l'affidamento dei compiti ad un soggetto privato.

9. I regolamenti comunali disciplinano, nei vari rami di servizio, le procedure per l'affidamento in concessione e i poteri di sorveglianza e controllo riservati al Comune.

Art. 49

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata e promuoverne la fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.

Art. 50

Convenzioni

1. Quando per il raggiungimento di fini economici e sociali si ravvisi l'opportunità di un coordinamento con altri Comuni o Province, esso è attuato mediante convenzione che stabilisce le modalità dell'azione comune.

2. La convenzione oltre a stabilire l'oggetto, la durata e gli impegni anche finanziari degli enti convenzionati deve assicurare ad essi la possibilità di controllo della gestione assicurando forme di consultazione e, in casi determinati, la garanzia del diritto di recesso e i criteri da adottare in questo caso, per la soluzione dei rapporti finanziari.

Art. 51

Consorzi

1. Per la gestione di uno o più servizi di carattere locale o per l'esercizio di funzioni, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri comuni o con la Provincia. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici a ciò autorizzati secondo le leggi cui sono soggetti.

2. La costituzione del Consorzio avviene mediante approvazione da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione aventi i contenuti **di legge**.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.

Art. 52

Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo e dei principi della legge, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di più Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 53

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

-determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

-individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni di rapporti fra gli enti coinvolti;

- assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione di intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VI FINANZE E CONTABILITA'

Art. 54

Il processo di programmazione

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
3. Il Regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

Art. 55

Il controllo della gestione

1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il comune adotta un sistema di controllo di gestione.
2. Il Regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le reciproche relazioni.

Art. 56

Revisore dei conti

1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore dei conti, in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. Il Revisore, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità:
 - collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
 - attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione conciliare del conto consuntivo.
4. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 57

Funzione normativa in generale

1. Per la cura degli interessi della comunità che rappresenta, al Comune compete altresì la funzione normativa di carattere regolamentare.

Art. 58

Approvazione dei regolamenti

1. **I regolamenti entrano in vigore decorsi quindici giorni dall'affissione all'albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione.**
2. I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 59

Norma transitoria

1. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Art. 60

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge;
2. **Le modifiche al presente Statuto entrano in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione.**